

Civile Ord. Sez. 3 Num. 12183 Anno 2021
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 07/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 30663-2018 proposto da:

VILLANI FEDERICA, VILLANI MARIANO
ANDREA, in proprio e n.q. di eredi di
SAGLIOCCO CRISTINA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso
lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentati e difesi dagli avvocati
PASQUALE DI MAIO, MASSIMO VILLA;

2020
2385

- *ricorrenti* -

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato FABIO MARIA FERRARI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ,
MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE, SINDACO DI NAPOLI
n.q di Commissario straordinario ed Ufficiale
del Governo; SAGLIOCCO ANNA, SAGLIOCCO
MARCO,n.q. di eredi di SAGLIOCCO
VINCENZO; SAGLIOCCO PIETRO n.q. di
procuratore generale dei figli SAGLIOCCO
LAURA e SAGLIOCCO RICCARDO quali
successori di SAGLIOCCO VINCENZO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1948/2018 della
CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il
30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

Fatti di causa

In parziale riforma della decisione di prime cure, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 30.4.2018 n. 1948, ha rigettato l'appello principale proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Coordinamento Protezione Civile, Commissario Straordinario ed Ufficiale del Governo, ed ha accolto l'appello incidentale proposto da Anna, Marco, Laura e Riccardo Sagliocco:

- dichiarando inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, l'appello proposto da Ministero del Coordinamento della Protezione civile e dal Sindaco di Napoli quale Ufficiale di Governo
- accertando in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la titolarità passiva del rapporto avente ad oggetto la pretesa indennitaria e risarcitoria, formulata dagli eredi di Vincenzo Sagliocco, in dipendenza della protratta requisizione degli immobili di proprietà del de cuius, oltre la conclusione della emergenza abitativa determinata dal sisma del 1980
- confermando la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento in favore degli eredi di Vincenzo Sagliocco : a) dell'importo di € 1.026.321,00 a titolo di indennità di requisizione degli immobili destinati alle esigenze abitative della popolazione insorte a seguito del sisma dell'anno 1980, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino alla data di riconsegna degli immobili; b) dell'importo di € 1.678.718,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, a titolo di risarcimento dei danni cagionati agli immobili requisiti
- confermando il rigetto delle domande proposte dagli eredi nei confronti del Comune di Napoli

- rideterminando le spese del doppio grado di giudizio in favore degli eredi, poste a carico della Presidenza del Consiglio Ministri, ed in favore del Comune di Napoli poste a carico in solido agli eredi ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione con due motivi, da Federica e Mariano Andrea Villani in proprio e n.q. eredi di Cristina Sagliocco (erede con beneficio di inventario di Vincenzo Sagliocco).

Ha resistito con controricorso il Comune di Napoli.

Non hanno svolto difese gli altri intimati - cui è stato ritualmente notificato il ricorso in data 17, 20 e 23.10.2018 - Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero Coordinamento Protezione Civile; Sindaco di Napoli n.q. di Commissario straordinario ed Ufficiale di Governo; Sagliocco Anna e Sagliocco Marco, n.q. eredi con beneficio di inventario di Sagliocco Vincenzo; Sagliocco Pietro n.q. di procuratore generale di Sagliocco Laura e Sagliocco Riccardo n.q. di successori di Vincenzo Sagliocco per rappresentazione del loro padre Pietro Sagliocco.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

Primo motivo: *violazione degli artt. 110, 330, 331, 332, 334 c.p.c. in relazione all'art. 360co1 n. 4 c.p.c.*

I ricorrenti censurano la statuizione della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dagli stessi proposto nella comparsa di risposta, essendosi costituiti in giudizio in data 10.11.2017 e dunque tardivamente rispetto alla prima udienza del 25.5.2017 indicata nell'atto di appello principale.

Sostengono i ricorrenti che la loro dante causa Cristina Sagliocco - parte costituita nel giudizio in primo grado - era già deceduta alla data di notifica dell'appello principale, e che soltanto a seguito della notifica del "ricorso per riassunzione" erano venuti a conoscenza della pendenza del giudizio di appello,

essendosi costituiti tempestivamente con il deposito della comparsa di risposta in data 10.11.2017, entro i 20 giorni prima rispetto al differimento della prima udienza, fissata alla data 30.11.2017 nello stesso ricorso per riassunzione.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza di appello, come trascritta nel ricorso per cassazione (pag. 5-6 e 10), e dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, emerge la seguente vicenda processuale.

Il giudizio iniziato in primo grado, con atto di citazione notificato in data 16.6.1989 da Vincenzo Sagliocco, era proseguito, a seguito del decesso dell'attore, con la costituzione in giudizio, a mezzo dello stesso difensore avv. Pasquale Di Maio, di tutti i coeredi, tra cui anche Cristina Sagliocco.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2418/2016, notificando l'atto di appello principale, in data 14.11.2016, a tutti i coeredi, presso il medesimo difensore domiciliatario, ex art. 330, comma 1, c.p.c. (cfr. ricorso pag. 12)

Si sono costituiti tempestivamente, in grado di appello, tutti i coeredi, tranne Cristina Sagliocco, depositando in data 18.4.2017 comparsa di risposta ed appello incidentale, unitamente al certificato di morte di Cristina Sagliocco in data 23.7.2014 (cfr. ricorso pag. 10).

Peraltro, per quello che si enuncia a pagina 12 del ricorso la morte di Cristina Sagliocco <<è stata dichiarata dal procuratore nella prima udienza di comparizione innanzi alla Corte di Appello>>, così intendendosi che il procuratore costituitosi con comparsa per gli altri Sagliocco, cioè l'Avv. Pasquale Di Maio, difensore di tutti i Sagliocco in primo grado, evidentemente provvedeva a fare quella dichiarazione.

Alla prima udienza 25.5.2017 la Corte d'appello dichiarava il processo interrotto per il decesso di Cristina Sagliocco avvenuto in data 23.7.2014.

La Presidenza del Consiglio di Ministri provvedeva, pertanto, a riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di Cristina Sagliocco, con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato telematicamente il 16.6.2017, e quindi notificato agli eredi di

Cristina Sagliocco in data 11.7.2017, con fissazione della udienza in riassunzione per il giorno 30.11.2017.

Federica e Mariano Andrea Villani si costituivano, in grado di appello, in proprio e n.q. eredi di Cristina Sagliocco, a mezzo del difensore avv. Pasquale Di Maio, depositando telematicamente comparsa di risposta ed appello incidentale in data 10.11.2017.

Tale ricostruzione dei fatti processuali deve essere completata.

L'art. 343 c.p.c. rubricato "*Modo e termine dell'appello incidentale*", al comma 1, dispone che "*L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166.*" Il testo della disposizione processuale è stato introdotto dall'art. 51 della legge 26 novembre 1990 n. 353 di riforma del processo civile, ed è applicabile, giusta disposizione transitoria di cui all'art. 90 della medesima legge - come sostituita da ultimo dall'art. 9 DL18.10.1995 n. 432 conv. con mod. in legge 20.12.1995 n. 534 - ai processi iniziati dopo il 30.4.1995.

Pertanto, rilevato che il processo era già pendente alla data di entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 353/1990, trovava applicazione, ai fini della verifica della tempestività della proposizione dell'appello incidentale, l'art. 343, comma 1, c.p.c., nel testo previgente, che disponeva : "*L'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza, di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli artt. 331 e 332*".

Il rilievo non immuta la questione sottoposta con la impugnazione della decisione del Giudice di appello, atteso che, neppure alla prima udienza di trattazione avanti la Corte di merito, il difensore della parte deceduta in primo grado si era costituito in giudizio, mediante deposito di comparsa di risposta (con appello incidentale), per tale parte o per i suoi successori a titolo universale.

Tanto premesso, osserva il Collegio che va ritenuto infondato l'argomento difensivo dei ricorrenti secondo cui, dopo la notifica dell'atto di impugnazione principale, ritualmente eseguita ex art. 330, comma 1, c.p.c. presso il difensore domiciliatario nominato dalla parte poi deceduta in primo grado, emergerebbe la prevalente esigenza di tutela dei successori universali i quali, non avendo

avuto "aliunde" conoscenza dell'evento che ha colpito il "de cuius", rimarrebbero ingiustamente pregiudicati nell'esercizio del diritto di difesa, qualora fosse applicata la decadenza prevista dall'art. 343 c.p.c. sebbene il difensore, a quella udienza, avesse reso la dichiarazione dell'evento interruttivo.

La questione concernente la tutela della parte del processo colpita dall'evento pregiudizievole (morte o sopravvenuta incapacità di agire) è stata esaminata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014) che hanno affermato come la disciplina del fenomeno debba rinvenirsi nell'art. 300 c.p.c., norma dalla quale emerge che *"l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti"*, essendo rimessa in via esclusiva alla discrezionalità del procuratore della parte defunta o non più capace, la scelta di *"fare o non fare"* tale dichiarazione o notificazione, *"nel momento che ritiene più opportuno, al fine di provocare, sul presupposto dell'effettivo verificarsi dell'evento, l'effetto giuridico dell'interruzione del processo; dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di una determinazione volitiva, al fine di produrre l'effetto interruttivo del processo, si configura come negozio processuale"*. Tanto comporta che, in assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, il processo prosegue egualmente nei confronti anche della parte deceduta, che la legge considera a tutti gli effetti come parte ritualmente presente in giudizio, e ciò perché il venir meno della persona o la sopravvenuta incapacità non incide sulla titolarità del *"jus postulandi"* del difensore, il cui esercizio non subisce alcuno ostacolo o limitazione, quando l'evento si è verificato nel giudizio in corso - ossia nell'intervallo di tempo che corre tra le udienze -, essendo stato considerato il sistema della cd. *"ultrattività del mandato alle liti"* idoneo, dal Legislatore, a garantire la piena tutela della posizione difensiva della parte, pur se deceduta o divenuta incapace.

Orbene al di fuori della peculiare disciplina della notifica della sentenza e della decorrenza dei termini di impugnazione, dettata per i casi in cui l'evento

interruttivo si verifica nel periodo di quiescenza del processo, dopo la chiusura della discussione (art. 286, comma 1, c.p.c. - o in assenza di discussione, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica -) o dopo la notifica della sentenza di primo grado, durante la pendenza del termine di impugnazione (art. 328, comma 1 e comma 3, c.p.c.), nelle altre ipotesi in cui l'evento si verifica in corso di processo, il "*dominus litis*" dell'effetto interruttivo del giudizio è, e rimane soltanto, il procuratore della parte colpita dall'evento, in quanto continua ad esercitare a tutti gli effetti i poteri di rappresentanza in giudizio ed il diritto di difesa della parte, ancorchè deceduta o divenuta incapace, anche in funzione della tutela degli eventuali successori a titolo universale (cd. ultrattività del mandato): dovendo, in conseguenza, tutti gli atti processuali ritenersi validamente compiuti e ricevuti dal difensore, in nome della parte originaria, che si considera come se fosse ancora presente nel processo.

Unico parziale limite alla ultrattività del mandato ad litem è costituito dal grado di giudizio : salvo il caso in cui, infatti, la procura ad litem sia stata espressamente conferita anche per il successivo grado di merito, il difensore può rappresentare la parte solo passivamente, durante lo stato di quiescenza e riattivazione del processo. Ed infatti *"il difensore, che non avesse dichiarato o notificato l'evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione, ma non potrebbe mai ne' notificare validamente la sentenza ne', tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame..... Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio"*.

Tanto è sufficiente a ritenere che, verificatosi il decesso di Cristina Sagliocco nel corso della fase attiva del giudizio di primo grado (anteriormente alla pubblicazione della sentenza di primo grado), il difensore della parte deceduta era pienamente legittimato **a ricevere** la notifica dell'atto di appello principale ritualmente eseguita, presso il proprio studio, nei confronti anche di tale parte,

non essendo stato portato a conoscenza del notificante l'evento interruttivo. E tale notifica dell'atto di appello principale rendeva, pertanto, legalmente edotta anche la parte venuta meno, ma tuttora rappresentata in quel giudizio, sia delle specifiche contestazioni mosse dalla parte appellante alla sentenza favorevole alla parte destinataria della notifica (ed ai suoi eredi), sia della riattivazione del giudizio, rimasto fino ad allora in fase quiescente, con le relative scadenze temporali e le connesse decadenze previste per le attività difensive delle parti appellate, tra cui anche il termine ultimo per la proposizione dell'appello incidentale (nella specie la prima udienza avanti il Giudice di appello).

Le Sezioni Unite del 2014 (richiamandosi ai precedenti di Corte cass. SS.UU. nn. 1228, 1229 e 1230 del 21 febbraio 1984) hanno bene definito il fenomeno di "stabilizzazione" della posizione della parte nel processo, qualora il difensore non abbia voluto deliberatamente conseguire l'effetto interruttivo del giudizio: *"Se egli (unico legittimato) omette la dichiarazione dell'evento in udienza o la notificazione alle altre parti (fino all'udienza di discussione), la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, come se fosse ancora viva o capace, sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell'impugnazione. Questa posizione giuridica stabilizzata si modificherà solo se, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiranno gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure, ancora, se il procuratore di tale parte, **originariamente munito di valida procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo**, dichiarerà in udienza o notificherà alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sarà notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4. Ed è proprio la stabilizzazione della parte, pur se defunta o divenuta incapace, a comportare nell'ambito del rapporto processuale, verso l'esterno, nei confronti delle altre parti e del giudice, l'ultrattività della procura alla lite. Nel senso che verso l'esterno il procuratore costituito continua a rappresentare la parte,*

considerata esistente e capace” (conf. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la perdurante attività del mandato *ad litem*, imponesse al difensore della originaria parte Cristina Sagliocco, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, qualora avesse ritenuto di dover proporre impugnazione incidentale, la opzione ormai obbligata di costituirsi tempestivamente nel giudizio di secondo grado, mediante deposito comparsa di risposta in nome e per conto della parte deceduta (qualora al difensore fosse stata conferita *ab origine* procura *ad litem* anche per il successivo grado di giudizio), ovvero in nome e per conto dei successori universali di quella.

Ed infatti, ferma la inutilizzabilità della modalità di comunicazione dell’evento interruttivo mediante notificazione alle altre parti, inefficace nel periodo di quiescenza, successivo alla chiusura della discussione (o al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.), nel periodo di riattivazione del processo, successivo cioè alla ricezione della notifica dell’atto di appello principale, il procuratore della “*de cuius*” - peraltro se munito del potere di rappresentanza processuale anche per il grado di appello - avrebbe potuto:

- costituirsi nel giudizio di gravame in nome e per conto della parte deceduta, proponendo appello incidentale, nel termine perentorio e poi dichiarare in udienza il decesso, determinando la interruzione del processo
- costituirsi nel giudizio di gravame, munito di nuova procura *ad litem* conferita dai successori a titolo universale della *de cuius*, proponendo nel termine di decadenza appello incidentale.

In difetto di previa costituzione nel grado di giudizio, in nessun caso il difensore della *de cuius* avrebbe, quindi, potuto fare la dichiarazione dell’evento interruttivo in udienza, avanti la Corte d’appello, né tanto meno notificare l’evento alle altre parti nel periodo che intercorre tra la “chiusura della discussione” in primo grado ed il termine previsto per la tempestiva costituzione in secondo grado.

Tanto deriva dai principi generali per cui la interruzione può verificarsi soltanto all’interno di ciascun grado di giudizio, venendo ad impedire lo sviluppo

del *continuum* del processo costituito dal succedersi dei tempi delle udienze: con la conseguenza che, una volta esauriti i rinvii di udienza, appunto dal momento della chiusura della discussione (o dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie conclusionali e repliche), fino alla riattivazione dei tempi del processo relativi al nuovo grado di giudizio, a decorrere dalla prima udienza di trattazione avanti il Giudice di seconde cure, non vi è luogo ad alcuna possibilità di effetti interruttivi di un processo che è da ritenere in stato di quiescenza. Soluzione che trova peraltro riscontro nel dato normativo, là dove l'art. 300 c.p.c. fa espresso riferimento, ai fini della legittimazione all'esercizio del potere del difensore di dichiarare o notificare l'evento interruttivo, alla "*parte che si è costituita a mezzo di procuratore*": con la conseguenza che cessata la costituzione della parte in giudizio, con l'esaurimento del relativo grado di giudizio, il procuratore della stessa - pure se munito di procura *ad litem* anche per il grado successivo -, per esercitare il predetto potere determinativo della interruzione del processo, deve, necessariamente, provvedere, preventivamente, alla (nuova) costituzione della parte nel successivo grado di giudizio.

Al riguardo non può assumere alcuna rilevanza in contrario la circostanza che il certificato di morte di Cristina Sagliocco fosse stato allegato alla comparsa di costituzione e risposta (con impugnazione incidentale) depositata in grado di appello dagli altri coeredi appellati, in quanto è del tutto irrilevante la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo, atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore della parte interessata dall'evento (cfr. Corte Cass. Sez. 2 - , *Sentenza n. 10048 del 24/04/2018*).

Nella specie, come si è già rilevato nell'esposizione dello svolgimento processuale, i ricorrenti a pagina 12 del ricorso, nell'illustrare il motivo, hanno espressamente allegato che la morte della Cristina Sagliocco venne dichiarata dal procuratore nella prima udienza di comparizione innanzi alla corte di appello e tanto sottende che il detto procuratore, cioè l'Avvocato Di Maio fosse munito

in primo grado di procura rilasciata dalla *de cuius* anche per il giudizio di appello. Ne segue che, secondo i principi indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 15295 del 2014, egli era in possesso di un mandato rilasciato dalla *de cuius* rimasto ultrattivo ai fini del giudizio di appello e che, dunque, l'avrebbe abilitato a svolgere il ministero costituendosi e proponendo appello incidentale. Invece, sempre per quello che si desume dalla allegazione a pagina 12 del ricorso, egli si limitò ad indicare il decesso della *de cuius* e, dunque, si costituì per essa non solo irregolarmente, cioè senza depositare comparsa di costituzione, ma anche senza svolgere l'appello incidentale, che sarebbe stato legittimato a proporre, operando a carico della posizione della *de cuius* in forza dell'ultrattività del mandato anche ai fini dell'assunzione della difesa in appello e dello svolgimento dell'impugnazione incidentale le relative preclusioni. La corte territoriale, peraltro, raccogliendo la dichiarazione di decesso, bene ebbe a pronunciare l'interruzione, ma la successiva riassunzione degli eredi della *de cuius* soggiaceva alle preclusioni già verificatesi anteriormente alla detta dichiarazione.

Il Collegio rileva, peraltro, che, se la dichiarazione a pagina 12 del ricorso non potesse essere letta nel senso che si è indicato, cioè come rivelatrice, oltre che della effettuazione della dichiarazione da parte del detto difensore, dell'esistenza del mandato della *de cuius* pure per il giudizio di appello, il motivo comunque non potrebbe essere accolto, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto, in ottemperanza all'onere di chiarezza del motivo di ricorso e alla stregua dell'esatto diritto emergente dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, espressamente indicare che il mandato alle liti rilasciato all'Avvocato Di Maio dalla *de cuius* per il primo grado non si estendeva al giudizio di appello: in tal caso e solo in tal caso quel difensore si sarebbe potuto ritenere legittimato solo a ricevere la notificazione dell'appello (non avendo dichiarato l'evento interruttivo nel corso del giudizio di primo grado) ma non a svolgere il mandato difensivo in appello con la costituzione e la proposizione dell'appello incidentale. Il collegio rileva che l'onere di chiarezza, in quanto non osservato, assumerebbe rilievo ai fini dell'art.366, n.6 c.p.c., nel senso che le parti ricorrenti avrebbero

dovuto indicare il modo in cui era stata rilasciata la procura in primo grado dalla *de cuius* e quindi precisare e far emergere l'eventuale mancanza di riferimento di essa al giudizio di appello. Tanto si imponeva in ragione della dichiarazione fatta a pag 12 del ricorso.

Peraltro, il Collegio rileva ulteriormente che, se, prescindendo dal rilievo di violazione dell'art. 366 n. 6, si potesse accedere agli atti prodotti in questo giudizio da parte ricorrente, fra essi si rinverrebbe la comparsa di intervento della *de cuius*. In essa risulta apposta a margine, rilasciata da Maurizio Esposito, nella qualità di procuratore generale della *de cuius*, a favore dell'avv. Pasquale Di Maio una procura del seguente tenore: "nomino mio avvocato e procuratore l'avv. Pasquale Di Maio perché mi rappresenti[no] difendi[no] ... nella procedura di cui al presente atto ...".

Ebbene, il tenore della procura è tale, date le espressioni usate, che se ne deve evincere che il difensore sarebbe stato legittimato a proporre appello e dunque appello incidentale, dovendosi intendere la procura rilasciata anche per l'eventuale giudizio di appello, stante il generico riferimento alla "procedura di cui al presente atto", tanto più se si considera che successivamente la procura si estende alle procedure esecutive, prevede la possibilità di riassumere il giudizio ed anche di conciliare e transigere. Ciò, alla stregua del consolidato principio di diritto emergente, *ex multis*, da: Cass. n.24092 del 2009; n.24973 del 2016; 16372 del 2018. Si rileva che il riferimento contenuto alla procura non conteneva alcuna espressa limitazione del mandato al grado o al tribunale adito, sicché non ricorreva l'ipotesi di cui a Cass. n.40 del 2003 e 1429 del 2012.

In conclusione, deve ritenersi conforme a diritto la pronuncia della Corte d'appello, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per decadenza dal termine ex art. 343 c.p.c. l'appello incidentale proposto alla udienza di rinvio da Federica Villano e Andrea Mariano Villani, nella qualità di successori universali della parte deceduta Cristina Sagliocco.

Secondo motivo: *violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.*

Assumono i ricorrenti che il Giudice di appello avrebbe male amministrato il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, condannandoli - unitamente agli altri eredi di Vincenzo Sagliocco: punto 7 del dispositivo della sentenza di appello - alla rifusione delle spese in favore del Comune di Napoli, mentre, avrebbe quanto meno dovuto compensare le spese dell'intero processo, attesa la natura della domanda e le incertezze che si erano manifestate in ordine alla individuazione della parte titolare del rapporto dal lato passivo.

Il motivo è inammissibile.

Il Comune di Napoli è risultato totalmente vittorioso in entrambi i gradi di giudizio.

Il Giudice di appello ha quindi fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il principio di causalità ex art. 91 c.p.c. secondo cui le spese di lite debbono essere poste a carico della parte (anche virtualmente) soccombente è stato infatti declinato dalla giurisprudenza di questa Corte, con principio di diritto consolidato, nel senso che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare soltanto che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (ex plurimis: Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 8889 del 03/07/2000*; id. Sez. 5 - , *Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017*; id. Sez. 6 - 3, *Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017*).

La pronuncia della Corte territoriale non è censurata in relazione al profilo indicato, volendo le parti sollecitare l'esercizio di un potere discrezionale riservato ex art. 92 c.p.c. dalla legge al Giudice ed il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità: si veda Cass., Sez. Un., n.14989 del 2005.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. I ricorrenti sono tenuti a rifondere al controricorrente Comune di Napoli le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.